

LA GIUNTA REGIONALE

- visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie (TULLSS) approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche, concernente il regolamento di polizia veterinaria;
- vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, riguardante la bonifica sanitaria degli allevamenti della tubercolosi e brucellosi;
- visto il DM 28 giugno 1991, n. 323 che detta le norme per l'attuazione della profilassi della tubercolosi e della leucosi bovina enzootica nei centri di controllo genetico;
- vista l'OM 6 agosto 1991, recante norme per l'importazione dall'estero di animali vivi, carni e prodotti di origine animale ai fini della profilassi dell'encefalopatia spongiforme del bovino (BSE);
- visto il DM 2 luglio 1992, n. 453 "Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini" e successive modificazioni;
- vista la legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 "Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento" e il relativo regolamento di applicazione del 28 aprile 1998, n. 5;
- visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 "Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti i problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche" e successive integrazioni;
- vista la legge regionale 16 agosto 1994, n. 45 concernente l'istituzione del servizio veterinario regionale così come modificata dalla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 39;
- vista la legge regionale 22 agosto 1994, n. 52 concernente l'istituzione di una sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;
- visto il DM 27 agosto 1994, n. 651 "Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini";
- visto il decreto 15 dicembre 1995, n. 592 "Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini";
- visto il DPR 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali";

- visto il regolamento (CE) n. 853/2004 e ss.mm. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- visto l'art. 38 della legge 28 marzo 1997, n. 81, che consente alla Regione Valle d'Aosta, già dotata di anagrafe del bestiame, di provvedere in sede locale all'attuazione della direttiva 92/102/CEE;
- visto il decreto 12 agosto 1997, n. 429 "Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 1995, n. 292, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, al decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini e al decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, concernente il piano nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e bufalini";
- visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CE, relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e ovina";
- visto il regolamento CE n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 e successive modificazioni che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento CE n. 820/97 del Consiglio;
- visto il DPR 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini";
- tenuto conto della nota del Ministero della salute – direzione generale sanità pubblica veterinaria, alimenti e nutrizione – in data 26.03.2003, protocollo n. 608/BRTBLB ERAD/1067, avente come oggetto: piani di eradicazione e controllo per BRC, TBC, LEB e BRC ovi caprina – anno 2003 e di quella in data 10.04.2003, protocollo n. 608/BRTBLB ERAD/1260, avente come oggetto: piani di eradicazione per BRC, BRC ovi caprina, TBC e LEB – modelli raccolta per indagini epidemiologiche –;
- vista la legge regionale 28 giugno 1962, n. 13 recante "Norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti";
- considerato che la Regione Autonoma Valle d'Aosta è stata dichiarata ufficialmente indenne da Leucosi Bovina Enzootica (LBE) con Decisione CE 2003/467/CE;
- visto il regolamento CE n. 1226 dell'8 luglio 2002, con il quale il test del gamma interferone è stato approvato come prova sperimentale volta ad individuare il maggior numero di animali contagiati o ammalati di tubercolosi bovina in un allevamento ed il suo impiego è stato previsto nell'ambito del piano nazionale di eradicazione della tubercolosi 2003, approvato con Decisione 2002/943/CE del 28 novembre 2002;

- vista la relazione presentata dalla SC Sanità Animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta in data 7/7/2008 prot. n. 24478;
- considerate le raccomandazioni espresse dai rappresentanti del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, dai Responsabili del Centro di referenza nazionale per la tubercolosi bovina e dai tecnici dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta nella riunione tenutasi in Aosta il data 11 settembre 2008;
- ritenuto di tenere conto delle suddette raccomandazioni al fine di accelerare il processo di eradicazione della tubercolosi negli allevamenti valdostani;
- ritenuto necessario costituire un gruppo tecnico che gestisca in maniera uniforme i vari focolai che si potranno manifestare nel corso della campagna di bonifica sanitaria del bestiame;
- ritenuto che detto gruppo tecnico comprenda oltre ai veterinari dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, un epidemiologo;
- considerato che oltre all'utilizzo del test del gamma interferone è necessario proseguire il piano straordinario di lavoro per l'eradicazione della tubercolosi (TBC) negli allevamenti;
- considerato il parere favorevole espresso in data 19 settembre 2008 dalla Commissione sanitaria regionale, di cui alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70, art. 20 così come modificato dalla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 39;
- richiamato l'obiettivo n. 171401 "realizzazione di interventi in materia di igiene veterinaria";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2507 in data 29 agosto 2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2008/2010, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, con decorrenza 1° settembre 2008;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo Servizio del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Veterinaria e degli Ambienti di Lavoro della Direzione Salute dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- su proposta del Presidente della Regione, Augusto ROLLANDIN;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare il piano tecnico di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da tubercolosi (TBC) e da leucosi bovina enzootica (LEB) e degli allevamenti bovini e ovi-caprini da brucellosi (BRC) per il periodo settembre 2008 - agosto 2009, che

forma parte integrante della presente deliberazione (allegato 1), per una spesa complessiva di euro 400.000,00 (quattrocentomila);

2. di approvare l'esecuzione, da parte dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, delle diagnosi per l'accertamento della tubercolosi bovina con la prova del gamma interferone, per una spesa complessiva presunta di euro 29.790,00 (ventinovemilasettecentonovanta);
3. di costituire un gruppo tecnico di gestione dei focolai (GTGF) di TBC, con il compito di definire l'impiego eventuale del gamma interferone dopo le opportune valutazioni epidemiologiche, formato dal Direttore della Struttura complessa Sanità animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, dal veterinario referente per la tubercolosi dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e da un epidemiologo dell'IZS;
4. di approvare la prosecuzione, da parte dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, del piano straordinario di lavoro per l'eradicazione della tubercolosi (TBC) negli allevamenti, che forma parte integrante della presente deliberazione (allegato 2), per una spesa complessiva di euro 50.000,00 (cinquantamila);
5. di impegnare la somma di euro 400.000,00 (quattrocentomila), sul capitolo 59620 "Contributi per la bonifica sanitaria del bestiame", Rich. n. 1488 "Indennizzi per abbattimento animali" del bilancio pluriennale della Regione 2008/2010, che presenta la necessaria disponibilità, come segue:
 - quanto a euro 150.000,00 (centocinquantamila) per l'anno 2008;
 - quanto a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) per l'anno 2009;
6. di impegnare la somma di euro 29.790,00 (ventinovemilasettecentonovanta), per i costi relativi all'esecuzione delle diagnosi per l'accertamento della tubercolosi bovina con la prova del gamma interferone, a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, sul capitolo 59645 "Spese per prevenire conseguenze sulla salute umana di patologie animali", Rich. n. 13051 "Prevenzione e gestione di emergenze sanitarie derivanti da malattie degli animali", del bilancio pluriennale della Regione 2008/2010, che presenta la necessaria disponibilità, come segue:
 - quanto a euro 4.790,00 (quattromilasettecentonovanta) per l'anno 2008;
 - quanto a euro 25.000,00 (venticinquemila) per l'anno 2009;
7. di impegnare la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila), per il finanziamento della prosecuzione del piano straordinario di lavoro per l'eradicazione della TBC negli allevamenti, sul capitolo 59645 "Spese per prevenire conseguenze sulla salute umana di patologie animali", Rich. n. 14510 "Spese per l'attuazione di un programma straordinario di eradicazione della TBC", del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2008, che presenta la necessaria disponibilità;
8. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la liquidazione, a titolo d'indennità per l'abbattimento di animali dichiarati inguaribili, a favore degli allevatori indicati negli elenchi predisposti dal competente Ufficio dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali;

9. di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del competente Servizio dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali all'Assessorato agricoltura e risorse naturali, all'Azienda USL della Valle d'Aosta, ai Comuni della Regione e all'AREV;
10. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

§

Allegato 1) alla Deliberazione della Giunta regionale n. 2788 del 26/09/2008

**PIANO TECNICO DI PROFILASSI E DI RISANAMENTO DEGLI
ALLEVAMENTI BOVINI DA TUBERCOLOSI (TBC) E DA LEUCOSI (LEB)
E DEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E OVI-CAPRINI DA BRUCELLOSI
(BRC) PER IL PERIODO SETTEMBRE 2008 - AGOSTO 2009.**

INDICE

Premessa

Cap. 1 - Disposizioni generali

- 1 – A Campo di applicazione
- 1 – B Definizioni
- 1 – C Modalità di esecuzione dei controlli
- 1 – D Misure di polizia veterinaria
- 1 – E Movimentazione degli animali
- 1 – F Commercio
- 1 – G Macellazione degli animali infetti
- 1 – H Sanzioni
- 1 – I Misure integrative di profilassi

Cap. 2 - Tubercolosi

- 2 – A Sospensione qualifica sanitaria di U.I.
- 2 – B Revoca qualifica sanitaria di U.I.
- 2 – C Provvedimento di abbattimento totale
- 2 – D Utilizzo dei prodotti in caso di aziende non ufficialmente indenni da TBC
- 2 – E Gestione di prove dubbie
- 2 – F Risanamento dei caprini da TBC

Cap. 3 - Brucellosi bovina

Cap. 4 - Brucellosi ovi - caprina

Cap. 5 - Leucosi bovina enzootica

Premessa

1. La vigilanza, i controlli e le operazioni di risanamento devono essere effettuati dai Veterinari ufficiali.
2. I campioni da analizzare dovranno pervenire esclusivamente alla sezione diagnostica regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta.
3. Ogni Comune deve tenere l'apposito registro delle malattie infettive e diffuse degli animali di cui all'art. 8 del DPR n. 320/1954, conforme all'apposito modello ministeriale, sul quale il Veterinario ufficiale è tenuto a riportare le malattie denunciate e i provvedimenti sanitari adottati. Per quanto riguarda la sezione A, una copia rimane in Comune, una copia dovrà essere inviata all'Assessorato sanità, salute e politiche sociali e una copia all'Assessorato agricoltura e risorse naturali.
4. Il servizio della sanità animale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e l'ufficio servizi zootecnici dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali dovranno, per la parte di competenza, controllare che in tutto il territorio regionale vengano rigorosamente osservate e fatte osservare tutte le norme vigenti in materia di trasferimento degli animali da un allevamento all'altro, di disinfezione delle stalle infette, di mercati, fiere, mostre e di alpeggio. Particolari controlli dovranno essere effettuati sulle certificazioni sanitarie di origine degli animali.

CAPITOLO 1 - Disposizioni generali

1 – A Campo di applicazione

Le prove diagnostiche di cui alla presente deliberazione devono essere effettuate in tutti gli allevamenti di bovini, ad eccezione di quelli con indirizzo esclusivo per la produzione di carne ed i cui capi devono comunque provenire da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi, nonché ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

Le specie ovina e caprina sono sottoposte alle prove diagnostiche per la brucellosi e, in caso di coabitazione di caprini e bovini, i caprini devono essere sottoposti a un controllo per la tubercolosi.

Le aziende definite a stabulazione temporanea, gli alpeggi ed i pascoli non sono soggetti al programma di bonifica sanitaria. Qualora in queste tipologie aziendali si dovessero verificare episodi di tubercolosi, brucellosi o leucosi sono da considerare unità epidemiologiche e devono ottemperare agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di polizia veterinaria come le altre aziende.

1 – B Definizioni

Ai fini del presente piano si applicano le definizioni del d. lgs. 22 maggio 1999 n. 196 e del decreto 592 del 15 dicembre 1995 oltre alle definizioni di cui all'art. 1 del D.P.R. 437/00.

Si applicano in particolare le seguenti definizioni:

Azienda - qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti.

1. Tipologia di attività delle aziende

- **Azienda a stabulazione temporanea** - si intende un'azienda nella quale non risultano presenti animali al momento delle prove diagnostiche di mantenimento di qualifica. I capi introdotti devono comunque provenire da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi nonché ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica, fatte salve eventuali disposizioni specifiche in materia.
 - **Alpeggio e pascolo** sono assimilabili ad azienda a stabulazione temporanea.
 - **Azienda da riproduzione** – si intende ogni azienda in cui si trovi anche un solo animale atto alla riproduzione.
 - **Azienda da latte** - si intende un'azienda in cui si trovano uno o più vacche pecore o capre destinate alla produzione di latte. Dette aziende devono essere registrate secondo il disposto dell'art. 11 del D.P.R. 54/97.
 - **Azienda da ingrasso** - si intende un'azienda in cui si trovano esclusivamente animali destinati al macello direttamente o tramite altre aziende da ingrasso.
 - **Azienda mista** - si intende un'azienda in cui coesistono le precedenti tipologie di attività oppure azienda con allevamenti di specie di animali diverse.
2. **Allevamento** - si intende qualsiasi animale o gruppo di animali tenuti in un'azienda intesa come unità epidemiologica. Se nella stessa azienda, e quindi nella stessa unità epidemiologica, sono presenti più allevamenti, agli stessi viene attribuita la medesima qualifica sanitaria.
 3. **Commerciante** - si intende il soggetto che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali della specie bovina/ovina/caprina, assicurando il loro

regolare avvicendamento con il trasferimento degli animali stessi ad altra azienda non di sua proprietà nel rispetto delle regole definite al capitolo 1F.

4. Per **bovino sospetto di infezione** si intende:
- un animale che è venuto in contatto con capi di allevamenti infetti;
 - un animale in cui gli esiti delle prove diagnostiche effettuate dal Veterinario ufficiale sono da considerarsi dubbi.

Per bovino **infetto o positivo** si intende:

- Un animale che reagisce positivamente alle prove diagnostiche ufficiali;
 - Un animale in cui anche in presenza di un esito negativo alle prove diagnostiche, la malattia risulta clinicamente manifesta o l'infezione è evidenziata dall'esito positivo di adeguate ricerche di laboratorio;
 - Un animale in cui, in particolare per la tubercolosi si riscontrano i seguenti casi:
 - quando risulta positivo per M. bovis alla prova del gamma interferone
 - quando non risulta negativo alla seconda prova in caso di intradermoreazione con la PPD.
5. **Azienda positiva**
Azienda in cui è stato riscontrato almeno un bovino positivo ad una prova ufficiale. In particolare, sono le aziende risultate positive nel corso dell'anno e le aziende ancora positive dall'anno precedente, indipendentemente dal fatto che le suddette aziende si siano poi negativizzate nel corso dell'anno di riferimento. Su questo dato si basa il calcolo della **prevalenza**, così come intesa dagli allegati al d.lgs. 196/99.
6. **Azienda nuova positiva**
Azienda in cui è stato riscontrato almeno un bovino positivo ad una prova ufficiale nel corso SOLO dell'anno di riferimento. Saranno quindi escluse da questa colonna le aziende positive dall'anno precedente. Su questo dato si basa il calcolo dell'**incidenza** e deve corrispondere al numero dei nuovi focolai (Mod. 1) riscontrati nel periodo di riferimento.
7. **Azienda con sospensione di qualifica**
Azienda alla quale è stata sospesa la qualifica in base alle procedure specificate per TBC, BRC e LBE nei relativi capitoli.
8. **Veterinario ufficiale**
Si intende il veterinario operante alle dipendenze del servizio della sanità animale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

1 - C Modalità di esecuzione dei controlli

- L'indagine di screening mediante intradermo reazione PPD deve essere effettuata in linea di massima tra settembre e dicembre 2008 su tutti i capi di età superiore a 6 settimane per quanto riguarda la TBC. Allo scopo di favorire il lavoro di correlazione d'alpeggio, nella programmazione delle operazioni di screening la SC di Sanità animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta terrà, per quanto possibile, conto della composizione degli alpeggi dell'estate 2008 in maniera da eseguire le prove sugli allevamenti che hanno praticato lo stesso alpeggio possibilmente nell'arco dello stesso mese o, se possibile, in tempi ancora più brevi.
- Le prove diagnostiche successive sono effettuate secondo le scadenze previste nei regolamenti concernenti i piani nazionali di profilassi e di risanamento sia per il conseguimento della qualifica che per il risanamento degli allevamenti infetti.

3. Su tutti i capi di età superiore ai 12 mesi deve essere effettuata in linea di massima nel periodo gennaio 2009 –marzo 2009 la prova sierologica per l'individuazione di eventuali capi affetti da brucellosi. Contestualmente i proprietari o i detentori dovranno sottoporre ad accertamento sierologico per brucellosi anche tutti i cani destinati alla custodia degli animali in alpeggio.
4. Per tutti gli animali da sottoporre alle prove diagnostiche il proprietario o detentore deve garantire la possibilità di ricoverarli in strutture idonee ed assicurare il benessere dei capi e l'eventuale isolamento (in caso di malattie che lo richiedano) per il periodo che va dall'autunno alla fine primavera della campagna in corso.
5. L'identificazione degli animali spetta all'Association Régionale Eleveurs Valdôtains (AREV).
I servizi veterinari dell'Azienda USL della Valle d'Aosta segnalano all'AREV le eventuali irregolarità riscontrate per i provvedimenti di competenza. Eventuali perdite casuali di marcatura verranno segnalate da parte dei servizi veterinari dell'Azienda USL della Valle d'Aosta all'AREV, che provvederà a regolarizzare le marcature. In caso di non ottemperanza alle disposizioni che regolano il riconoscimento degli animali da parte dell'Allevatore oltre a comminare le sanzioni previste dalla normativa vigente verrà applicato su provvedimento dell'autorità comunale il blocco delle movimentazioni degli animali fino a regolarizzazione avvenuta.
6. E' vietato allontanare per qualsiasi motivo i bovini sottoposti alle prove diagnostiche per tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, prima dell'avvenuta diagnosi, salvo autorizzazione del Veterinario ufficiale nel caso di macellazione.
7. Le prove ufficiali per la diagnosi della tubercolosi sono quelle indicate nel Decreto ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592.
8. La prova intradermica sui vitelli sotto età diagnostica al momento delle prove verrà eseguita, fatti salvi i casi di compravendita, nel periodo dall'01.09.2009 - 31.01.2010.

1 – D Misure di polizia veterinaria

1. Qualora la presenza della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi bovina enzootica venga accertata durante il periodo di promiscuità di più allevamenti per motivi di pascolo o di alpeggio o altro, l'autorità sanitaria competente adotterà i provvedimenti restrittivi sulla base di oggettive valutazioni epidemiologiche effettuate dalla commissione sanitaria regionale prevista dalla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 integrata dal Veterinario ufficiale.
2. Quando in un allevamento la presenza della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi bovina enzootica è ufficialmente confermata, il gruppo tecnico di gestione dei focolai dovrà disporre adeguate misure per evitare la trasmissione del contagio al personale addetto nonché la propagazione dell'infezione tra gli animali. In particolare, oltre le specifiche disposizioni prescritte dal DPR 08.02.1954, n. 320 e successive modificazioni dovrà:
 - svolgere un'accurata indagine epidemiologica, in collaborazione con il Veterinario epidemiologo della sezione zooprofilattica, mirante ad individuare l'origine dell'infezione e la possibilità di eventuali contatti con altri allevamenti;
 - segnalare l'insorgenza del focolaio e le misure adottate al servizio di igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle

- d'Aosta mediante l'apposito modulo, contenente le informazioni relative ai casi di zoonosi negli animali;
- disporre l'isolamento degli animali infetti e il sequestro degli animali infetti e sospetti;
 - assicurare l'effettuazione delle disinfezioni previste dei locali e delle attrezzature, con l'utilizzo delle stazioni mobili;
 - i proprietari dovranno sottoporre ad accertamento sierologico, nel caso di allevamenti riconosciuti infetti da brucellosi, tutti i cani presenti in azienda. In caso di positività alle prove, i cani devono essere sollecitamente isolati e curati sotto il controllo di un Veterinario ufficiale.
- Contestualmente agli altri interventi sopracitati, il Veterinario ufficiale notifica all'allevatore le misure da adottare e predisporre per iscritto, per la firma del Sindaco, le misure necessarie per evitare il propagarsi della malattia;
- in caso di sospensione o revoca della qualifica il Veterinario ufficiale provvederà anche al ritiro dei passaporti e al loro invio all'ufficio servizi zootecnici che dovrà rilasciare apposita ricevuta. L'ufficio precitato riconsegnerà o ristamperà nuove certificazioni al momento della riacquisizione della qualifica;
 - i capi sospetti degli allevamenti in vincolo sanitario o con sospensione della qualifica per tubercolosi o per brucellosi, destinati al macello, devono essere scortati dal mod. 4 unificato, compilato nel quadro "E" dal Veterinario ufficiale;
3. Entro sette giorni dall'eliminazione dei capi infetti da tubercolosi e brucellosi e comunque prima di ricostituire l'allevamento, i ricoveri e gli altri locali di stabulazione, nonché tutti i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali, devono essere puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale; il Veterinario ufficiale rilascia il relativo certificato di disinfezione.
 4. Il reimpiego dei pascoli dei quali hanno precedentemente usufruito tali animali non può avere luogo prima di 60 giorni dall'allontanamento degli stessi, in caso di tubercolosi, e di 4 mesi, in caso di brucellosi.
 5. Le disinfezioni previste sono effettuate, previo obbligo di un'accurata pulizia delle strutture da parte del titolare dell'azienda, ad opera del servizio veterinario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, utilizzando le stazioni mobili di disinfezione.
 6. I vitelli presenti nell'allevamento, nati da bovine positive alle prove diagnostiche per tubercolosi e brucellosi sono considerati infetti con corresponsione quindi dell'indennizzo di abbattimento, previa marcatura ed identificazione dei capi di ambo i sessi da parte dell'Association régionale éleveurs valdotains (AREV).
 7. Nei casi in cui i servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta ritengano che l'eventuale presenza di animali infetti di altra specie possa compromettere l'esito dei programmi di eradicazione della tubercolosi e della brucellosi, devono adottare, nei confronti di ciascuna specie, misure idonee ad evitare la diffusione delle precitate infezioni [ad es.: piani di monitoraggio nei confronti di alcune malattie che possono interessare la fauna selvatica come la tubercolosi e la brucellosi].
 8. I proprietari di allevamenti infetti da tubercolosi e da brucellosi non possono utilizzare i propri tori per la monta. Gli stessi devono, pertanto, fare ricorso alla fecondazione artificiale.

9. Tutti i soggetti maschi destinati alla riproduzione devono essere preventivamente sottoposti durante la campagna 2008-2009 ad accertamenti diagnostici per la profilassi delle malattie sottoelencate:
 - a) bovini: tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina enzootica, IBR - IPV e tricomoniasi (a campione per la monta privata), con la collaborazione del personale della sezione zooprofilattica regionale di Aosta;
 - b) ovini e caprini: brucellosi.
10. Per i tori destinati ad essere introdotti nei centri di fecondazione artificiale valgono le disposizioni nazionali vigenti in materia.
11. Qualora gli animali riconosciuti infetti da tubercolosi e brucellosi provengano da aziende ubicate in altre regioni, il servizio di sanità animale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta deve segnalare l'episodio infettivo all'Azienda sanitaria locale e alla Regione di provenienza. Se gli animali provengono dall'estero, il servizio precitato deve avvisare immediatamente l'Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche Sociali e il Ministero della Salute – Dipartimento Alimenti Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria.

1 – E Movimentazione degli animali

1. E' consentita l'introduzione in Valle d'Aosta dai paesi membri, o da altre Regioni italiane, di bovini da allevamento, solo se provenienti da aziende ufficialmente indenni da tubercolosi, da brucellosi e ufficialmente indenni da leucosi, a condizione che siano in possesso di:
 - attestazioni sanitarie previste dalle direttive comunitarie e nazionali vigenti, comprovanti che i capi sono stati sottoposti nell'azienda di provenienza a controlli diagnostici per tubercolosi, brucellosi, leucosi e IBR, con esito negativo, nei 30 giorni precedenti lo spostamento;
 - autorizzazione scritta del Veterinario ufficiale competente per territorio della SC Sanità Animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.
2. I bovini da ingrasso provenienti da uno Stato membro o da altre Regioni senza vincoli sanitari, devono essere scortati da certificazione attestante che sono ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi.
3. L'introduzione in Valle d'Aosta di bovini provenienti dalla Svizzera è consentita, nel rispetto di quanto previsto dalle norme ministeriali.
4. L'introduzione in Valle d'Aosta di ovini e caprini provenienti da altre regioni italiane è consentita a condizione che sia presente l'autorizzazione scritta del Veterinario ufficiale, al quale deve essere presentato il modello di accompagnamento dal quale risulti che provengono da allevamenti ufficialmente indenni per brucellosi e che sono stati sottoposti nell'allevamento di provenienza a una prova sierologica con esito negativo, entro 30 gg. prima dello spostamento.
5. Qualora si accerti l'introduzione nella Regione di animali non identificabili, nei confronti dell'acquirente o del detentore di tali animali verranno adottati i provvedimenti previsti dal Regolamento CE 494/98 art. 1, mentre il Veterinario ufficiale dovrà disporre:
 - a) isolamento immediato del capo o dei capi a cura del detentore se in promiscuità;
 - b) sospensione della qualifica sanitaria dell'allevamento, se i capi sono in promiscuità;
6. La movimentazione di animali fuori dal territorio regionale potrà avvenire previa compilazione e sottoscrizione della sezione "E" del modello 4 unificato da parte

del Veterinario ufficiale e con le modalità previste dalla normativa sanitaria delle varie Regioni in merito all'IBR.

COMPRAVENDITE

1. In tutti gli allevamenti della Valle d'Aosta, sia in quelli riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi e ufficialmente indenni da leucosi, sia in quelli sottoposti con esito negativo alle prove diagnostiche ufficiali utili per il ripopolamento, potranno essere introdotti per compravendita esclusivamente capi scortati dal passaporto vidimato da parte del Veterinario ufficiale competente per territorio della SC Sanità Animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta. Il passaporto, datato e firmato dall'allevatore, deve riportare il nominativo del destinatario, la sede di destinazione, la targa dell'automezzo sul quale vengono caricati gli animali per il trasporto dall'allevamento di partenza e comprovare che gli animali provengano da allevamenti bovini ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi e ufficialmente indenni da leucosi. I capi dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti sanitari riportati sul passaporto:
 - se di età superiore alle sei settimane, essere stati sottoposti, nell'azienda di origine, a una prova tubercolinica con esito negativo, in data non anteriore a sei settimane dalla prova precedente. La validità della prova è di trenta giorni.
 - Se di età superiore ai 12 mesi aver presentato risultato negativo ad un esame sierologico ufficiale per brucellosi e leucosi praticato nei trenta giorni precedenti. La validità della prova è di trenta giorni
 - Per quanto concerne la IBR l'animale deve essere sottoposto alla prova sierologica con validità delle prove estesa a 30 giorni.
 - Gli allevatori possono richiedere che i capi in compravendita vengano sottoposti, oltre alle prove sopra elencate, anche al test del gamma interferone. Il costo del test è a carico dell'Amministrazione regionale.
2. In tutti gli allevamenti ovi-caprini ufficialmente indenni da brucellosi e in regola con la legge regionale sull'identificazione possono essere introdotti, per compravendita, solo capi ufficialmente indenni per brucellosi scortati dal mod. 4, compilato anche nella parte "E" dal Veterinario ufficiale, riportante da parte dell'allevatore sia il nominativo del destinatario che la destinazione e comprovante che gli animali provengono da allevamenti ovi-caprini ufficialmente indenni da brucellosi. I capi dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti sanitari:
 - provenire da allevamenti in regola con la legge regionale sull'identificazione del bestiame (l.r. n. 17 del 26 marzo 1993);
 - se di età superiore ai 6 mesi aver presentato risultato negativo ad un esame sierologico ufficiale per brucellosi, praticato nei 30 giorni precedenti l'introduzione nell'allevamento;
 - qualora l'allevamento di provenienza risulti U.I. da BRC da almeno 3 anni la validità delle prove è estesa a tre mesi se la commercializzazione è limitata all'ambito regionale e ad un solo passaggio di proprietà;
 - i caprini in compravendita di età superiore ai sei mesi devono essere sottoposti, nell'azienda di origine, a una prova tubercolinica con esito negativo, in data non anteriore a sei settimane dalla prova precedente.
3. Qualora in un allevamento di bovini e/o di ovi-caprini si accerti la presenza di capi non identificabili, dei quali non è possibile accertare l'allevamento di origine e di provenienza, si procede con le modalità previste dal capitolo 1- E punto 5.

4. Per l'attivazione di una nuova azienda o la riattivazione di un'azienda non più in attività deve essere presentato da parte dell'interessato all'ufficio servizi zootecnici un nulla osta del Veterinario competente per territorio della SC Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'Azienda USL della Valle d'Aosta che certifichi, dal punto di vista igienico-sanitario e del benessere degli animali, la situazione relativa alle strutture.
5. Ogni introduzione di capi negli allevamenti controllati deve essere segnalata, entro sette giorni dall'introduzione stessa, da parte dell'acquirente degli animali, all'ufficio servizi zootecnici mediante la consegna del(i) passaporto(i) che ha (hanno) accompagnato il soggetto(i) in compravendita per i bovini e del modello 4 per gli ovi-caprini.
6. L'ufficio precitato provvederà alla ristampa di una nuova certificazione con la data delle ultime prove diagnostiche o al ritiro del passaporto (in caso di bovini destinati ad allevamento in cui è consentito soltanto il ripopolamento) e alla comunicazione con apposito modulo predisposto dall'ufficio al Veterinario competente per territorio di destinazione l'introduzione del capo o dei capi.
7. Nel caso in cui la compravendita dei capi avvenga nell'ambito di un'azienda, in cui operano due o più allevatori, con schede di stalla distinte, non verificandosi uno spostamento di animali dall'azienda stessa, le prove diagnostiche prescritte non sono necessarie: il passaggio di proprietà deve essere comunque comunicato all'ufficio servizi zootecnici che provvederà a segnalarlo con apposito modulo al Veterinario ufficiale e alla ristampa del(i) passaporto(i).

SVERNAMENTO

1. Possono essere inseriti in promiscuità per lo svernamento, previa comunicazione del proprietario o del detentore al Veterinario competente per territorio di destinazione, soltanto capi bovini appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni per tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e ovi-caprini di allevamenti ufficialmente indenni per brucellosi.
2. I predetti capi devono essere scortati all'andata dal mod. 4 vidimato dal Veterinario ufficiale, riportante il nominativo del destinatario, la destinazione e la data delle prove diagnostiche per TBC per i bovini, effettuate su tutto l'allevamento nel corso della campagna di bonifica sanitaria 2008/2009. I soggetti dell'allevamento di destinazione devono essere già stati sottoposti alle operazioni di bonifica sanitaria per la campagna 2008/2009. Per quanto riguarda gli ovi-caprini si fa riferimento ai risultati delle prove effettuate nella campagna precedente.
3. Possono essere altresì trasferiti per svernamento, purché non in promiscuità con altri, i bovini appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi e leucosi che, se di età superiore a sei settimane, abbiano reagito negativamente almeno ad una prova secondo le procedure previste nel Capitolo 2 della Tubercolosi, eseguita ad almeno 42 giorni dall'eliminazione dell'ultimo capo infetto, scortati dal mod. 4 unificato rilasciato dal Veterinario competente per territorio.
4. I detentori dei capi destinati allo svernamento devono, inoltre, obbligatoriamente compilare, prima degli spostamenti, presso l'ufficio servizi zootecnici, un apposito modulo con l'indicazione della destinazione dei capi con allegati i mod. 4 firmati dal veterinario ufficiale.

ALPEGGI

1. Per quanto riguarda le modalità di alpeggio si rinvia a un successivo provvedimento deliberativo specifico.

MANIFESTAZIONI ZOOTECHNICHE

1. La partecipazione ai concorsi per le “batailles”, alle rassegne, “marché concours” e a qualunque manifestazione che non implica compravendita è riservata esclusivamente:
 - ai capi bovini provvisti di passaporto;
 - ai capi ovi-caprini scortati da un’attestazione comprovante la loro provenienza da un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi con la data delle prove diagnostiche.
2. In caso di perdita della marca auricolare, si riterrà valido il numero di microchip riportato sul passaporto o sul modello 2/33 (scheda di stalla).
3. Le aree dove si svolgono “les batailles des reines e des chèvres” e “i combats des moudzons”, le rassegne, i “marché concours” e qualunque altra manifestazione a carattere zootecnico saranno autorizzate dai Veterinari della Struttura Complessa di Sanità Animale, competenti per territorio, previo nulla osta da parte dei Veterinari della SC dell’Igiene degli Allevamenti.
Il Veterinario di servizio controllerà la regolarità dei passaporti e l’identificazione dei capi partecipanti.
Il benessere e la dignità degli animali dovranno essere assicurati, durante tutta la manifestazione, con le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1072 del 9 aprile 2001.
4. I capi bovini che vengono portati a fiere e mercati a carattere locale devono essere scortati dal passaporto aggiornato, gli ovi-caprini dovranno essere scortati dalla scheda di stalla aggiornata. I capi che vengono venduti nelle fiere e mercati devono essere sottoposti alle prove diagnostiche con le modalità previste dal capitolo 1-E “Movimentazione degli animali” paragrafo COMPRAVENDITE della presente deliberazione.
5. Negli stabilimenti e nelle aree della Valle d’Aosta destinate allo svolgimento di mercati o di fiere del bestiame, senza i requisiti previsti dalle norme di legge vigenti, possono essere commercializzati soltanto gli animali provenienti dal territorio regionale e destinati allo stesso territorio regionale.
6. I Sindaci dei Comuni sede di svolgimento di fiere e mercati devono provvedere affinché la zona destinata a tali manifestazioni sia opportunamente recintata e dotata di un’unica entrata destinata agli animali, al fine di rendere possibile l’attività di vigilanza e controllo da parte del veterinario competente.
7. Al termine delle manifestazioni, i Comuni provvederanno, con proprio personale, alla pulizia accurata delle strutture, mentre per la disinfezione potranno richiedere l’intervento programmato degli operatori ausiliari Veterinari che sono alle dipendenze del servizio della sanità animale del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta.

1 – F Commercio

1. I commercianti devono essere registrati presso la SC Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell’Azienda USL della Valle d’Aosta e presso la Banca Dati Regionale e Nazionale.

2. I commercianti sono tenuti ad attivare, con autorizzazione del Sindaco, previo parere favorevole della SC Igiene degli Allevamenti, apposite stalle, completamente isolate e igienicamente idonee. Le stalle di sosta devono essere sottoposte a controlli almeno mensili da parte del Veterinario ufficiale; esse devono essere dotate, inoltre, delle attrezzature necessarie per la regolare pulizia e disinfezione dei locali di ricovero del bestiame.
3. I commercianti di bovini sono obbligati ad annotare su idoneo registro di carico e scarico, da tenere a disposizione per almeno un anno del servizio Veterinario, la data di ingresso e di uscita degli animali nonché i relativi contrassegni di identificazione.
4. Gli animali introdotti nelle stalle di sosta non dovranno essere sottoposti ad ulteriori prove diagnostiche fino alla loro scadenza registrata dal Veterinario ufficiale sui passaporti. Qualora gli animali escano dalla stalla di sosta il passaporto dovrà essere validato dal Veterinario ufficiale.

1 – G Macellazione degli animali infetti

1. I depositi per bestiame da macello devono essere provvisti dell'autorizzazione del Sindaco, previo parere favorevole del servizio di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.
2. I capi degli allevamenti ufficialmente indenni destinati alla macellazione devono essere scortati dal passaporto e dal mod. 4 unificato, compilato e firmato dal detentore e dal trasportatore. Il passaporto dovrà essere restituito all'ufficio servizi zootecnici, dopo l'abbattimento del capo, a cura del titolare dello stabilimento di macellazione.
3. I soggetti da abbattere nell'ambito della campagna di bonifica sanitaria devono invece essere scortati dal mod. 4 unificato precitato e dall'apposito documento ufficiale di macellazione rilasciato dall'ufficio servizi zootecnici.
4. I medici Veterinari responsabili dell'ispezione negli impianti di macellazione in cui vengono macellati i bovini infetti, prima di autorizzare l'abbattimento degli stessi, debbono verificare la perfetta rispondenza dei dati di identificazione degli animali con quelli riportati sul modulo di scorta. In presenza di irregolarità, comunque riscontrate, si deve sospendere la macellazione e chiedere tempestivamente istruzioni al Servizio della Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.
5. I medici veterinari addetti all'ispezione delle carni devono segnalare tempestivamente ogni riscontro di lesioni tubercolari, negli animali da macello (mod. 10/33), fatta eccezione per i bovini abbattuti in applicazione del piano di profilassi di stato contro la tubercolosi bovina. Il mod. 10/33, nel caso in cui l'animale macellato provenga da un'altra regione, deve essere trasmesso, entro otto giorni dall'avvenuta macellazione, ai servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale e della Regione ove ha sede l'allevamento di origine dell'animale infetto.
6. Al macello sono obbligatori i seguenti prelievi:
 - Per la TBC: Pool linfonodali secondo i protocolli di prelievo definiti con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta per tutti gli animali dichiarati inguaribili per TBC, per i capi dubbi inviati al macello e per i capi riscontrati portatori di lesioni tubercolari provenienti da allevamenti ufficialmente indenni. In caso di allevamenti con isolamenti già effettuati il responsabile dell'area tecnica della diagnostica dell' IZS potrà richiedere la sospensione dei campionamenti sui capi di quell'azienda.

- Per la BRC ricerca sul pool linfonodale della Brucella sp su tutti i capi positivi.
7. I marchi auricolari devono essere conservati per almeno 5 anni a cura del titolare dello stabilimento di macellazione e poi distrutti a cura dello stesso, mentre i transponders dovranno essere recuperati al termine della macellazione da parte del Veterinario del servizio di igiene degli alimenti di origine animale, addetto all'impianto e consegnati all'ufficio servizi zootecnici. I medici veterinari responsabili dell'ispezione di cui sopra, compileranno l'attestato di avvenuta macellazione, il quale sarà inviato al servizio della sanità animale e all'ufficio servizi zootecnici a cura del titolare dello stabilimento di macellazione.
 8. E' obbligatorio pulire e disinfettare i mezzi di trasporto, i contenitori e le attrezzature, dopo ogni trasporto di animali provenienti da un allevamento infetto da tubercolosi e brucellosi, nonché di prodotti, avanzi, materiali e sostanze provenienti da tali animali e che comunque siano stati a contatto con essi. Pertanto la macellazione dei capi infetti da tubercolosi e brucellosi è consentita unicamente negli impianti in possesso di:
 - una concimaia;
 - uno spiazzo impermeabile con canalizzazione delle acque verso un apposito impianto di trattamento ovvero una cisterna di raccolta;
 - un'idropulitrice in grado di fornire acqua a 85° C.I titolari di impianti di macellazione che intendono macellare animali infetti, devono fare richiesta al servizio veterinario competente del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti.
 9. La marchiatura a fuoco dell'animale infetto, sarà eseguita sulla groppa destra all'atto della constatazione della tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e, nello stesso tempo, sarà consegnata la notifica dei capi infetti al proprietario o detentore dell'allevamento. In casi eccezionali, individuati dal Veterinario competente per territorio e allo scopo di preservare il benessere dall'animale, è possibile ricorrere ad altri mezzi per identificare i capi positivi.
 10. Le notifiche saranno inviate all'ufficio servizi zootecnici del bestiame entro e non oltre tre giorni dalla constatazione della malattia infettiva.
 11. Gli animali dichiarati infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi devono essere mantenuti isolati fino alla macellazione da parte del detentore. La macellazione deve avvenire al più presto e comunque non oltre 15 giorni dalla notifica ufficiale al proprietario e al detentore in un macello avente i requisiti di cui al punto 8. Nel caso di bovine che hanno presentato manifestazioni cliniche di brucellosi, comportanti l'eliminazione di brucelle, la macellazione deve avvenire non oltre sette giorni dalla notifica. Nessun intervento terapeutico o manualità clinica è permessa su tali animali.
 12. E' fatto obbligo agli autotrasportatori di far sostare presso il macello gli automezzi che hanno effettuato il trasporto degli animali infetti, fino al momento dell'arrivo del Veterinario ufficiale, per la certificazione di avvenuta disinfezione.

1 – H Sanzioni

1. I contravventori alle disposizioni della presente deliberazione, indipendentemente dai provvedimenti d'ufficio adottati per far rispettare le norme non ottemperate, sono sottoposti alle sanzioni amministrative di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, salvo che non ricorrano i presupposti per l'applicazione di norme penali.

2. L'indennità di abbattimento degli animali infetti non sarà corrisposta nei casi appresso indicati:
 - a) animali introdotti nell'allevamento senza i requisiti sanitari;
 - b) animale macellato oltre il periodo di tempo fissato, calcolato dal giorno della notifica all'allevatore interessato;
 - c) mancato rispetto delle norme relative alla profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, previste dalle vigenti leggi statali e dal presente provvedimento;
 - d) mancato rispetto delle norme statali e regionali in materia di identificazione degli animali.

1 – I Misure integrative di profilassi

1. Considerata l'importanza della igiene costante degli allevamenti in generale ai fini della profilassi delle malattie, le disinfezioni delle strutture di ricovero degli animali delle sedi invernali e di quelle di alpeggio saranno assicurate dagli operatori ausiliari Veterinari.
I detentori dei capi dovranno però obbligatoriamente provvedere ad una accurata pulizia preliminare dei ricoveri.
2. Onde evitare, per quanto possibile le interazioni con le prove di intradermoreazione con la PPD, i Veterinari e gli operatori ausiliari eseguiranno in tempo utile la profilassi dell'ipodermosi e la profilassi della distomatosi su base volontaria.

CAPITOLO 2 – Tubercolosi

1. Un bovino o bufalino sottoposto a controllo ufficiale è considerato infetto da tubercolosi bovina quando reagisce positivamente alle prove di cui al Decreto Ministeriale 592/95 o alla prova del gamma interferone di cui al Regolamento CE n. 1226/02, eseguita presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.
2. I Servizi veterinari dell'Azienda USL della Valle d'Aosta sottopongono a controllo diagnostico mediante il test del gamma interferone gli allevamenti a rischio per diffusione del contagio, e in particolare:
 - a. Tutti gli allevamenti cui viene revocata la qualifica di ufficialmente indenne
 - b. ogni altro allevamento in cui il gruppo integrato per la gestione dei focolai lo ritenga necessario per accelerare il programma di eradicazione locale.
3. Nei casi in cui in un allevamento siano constatate positività al test tubercolinico o al test del gamma interferone il Servizio veterinario dell'ASL competente applica le procedure di sospensione o revoca della qualifica di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi previste dalle procedure applicative sotto descritte.
4. In tutti i casi di revoca o sospensione della qualifica sanitaria si applicano le misure di profilassi previste dal Cap. 1 punto 1-D della presente deliberazione.
5. I capi risultati positivi al test del gamma interferone abbattuti con le procedure previste dal D.M. 592/95 e successive modifiche, in regola con le normative regionali relative all'anagrafe del bestiame (legge regionale 17/93) sono indennizzati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.1067 del 25 marzo 2002 e della deliberazione della Giunta regionale n. 4034 del 3 novembre 2003 e successivi aggiornamenti.

2 – A Sospensione della qualifica sanitaria di U.I.

1. Il riscontro di uno o più capi positivi alle prove ufficiali effettuate in vita (prova tubercolinica o test del gamma-interferone) in un allevamento ufficialmente indenne comporta la sospensione della qualifica e l'immediata esecuzione dell'indagine epidemiologica per valutare la necessità della revoca.
2. I capi risultati positivi, contrassegnati al momento della diagnosi e prontamente isolati, devono essere abbattuti entro 15 giorni e sottoposti agli esami post mortem al fine di evidenziare la presenza o meno di lesioni tubercolari visibili e ai test di approfondimento diagnostico e di isolamento culturale..
3. Si evidenzia l'importanza dell'accuratezza nell'effettuazione dell'indagine epidemiologica, per garantire attendibilità e precisione delle informazioni e dei dati rilevati, che concorrono alla determinazione delle procedure da adottare. I risultati dell'indagine dovranno sempre essere valutati personalmente e congiuntamente dal Responsabile di Sanità animale, dal Referente del piano

tubercolosi e dal Veterinario Ufficiale che ha effettuato la diagnosi. In particolare dovranno essere considerati i seguenti elementi:

- l'anamnesi specifica per tubercolosi dell'allevamento;
- la consistenza delle movimentazioni avvenute nell'azienda;
- la presenza in allevamento di altre specie serbatoio dell'infezione;
- la possibilità di casi di tubercolosi umana;
- la presenza e correttezza dell'identificazione dei bovini, delle registrazioni anagrafiche e di carico - scarico dell'allevamento;
- i contatti a rischio degli ultimi sei mesi;
- le misure di biosicurezza che l'azienda adotta per impedire l'introduzione dell'infezione;
- l'insorgenza/persistenza di casi di tubercolosi nell'area territoriale di riferimento negli ultimi sei anni;
- deve inoltre essere considerata in questa fase qualunque altra ragione che risulti utile per le esigenze di controllo della tubercolosi bovina.

4. Per quanto riguarda gli accertamenti post mortem si precisa che:

- Il riscontro di lesioni classiche all'esame anatomico-patologico, ai sensi della normativa comunitaria, è considerato elemento di conferma dell'infezione da tubercolosi e comporta la revoca della qualifica.
- Nel caso in cui l'esame anatomico-patologico non evidenzia delle lesioni classiche, saranno gli esiti degli accertamenti post mortem di laboratorio, secondo il protocollo messo a punto dall'IZS del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, a definire la presenza o meno della malattia.

5. Qualora l'esito degli accertamenti post mortem e dell'indagine epidemiologica risultino favorevoli, la qualifica di allevamento U.I. può essere ripristinata effettuando una prova tubercolinica su tutto l'effettivo, con esito favorevole, trascorsi 42 giorni dalla data dell'allontanamento degli animali positivi, seguita da una seconda prova ad almeno 42 giorni di distanza dalla prima.

6. Qualora l'esito degli accertamenti post mortem e/o dell'indagine epidemiologica risultino sfavorevoli, la qualifica di allevamento U.I. deve essere revocata.

7. In caso di riscontro di un solo caso di lesione tubercolare classica alla regolare macellazione (segnalazione mod. 10/33) su un capo proveniente da un allevamento ufficialmente indenne, si applica la seguente procedura:

- effettuazione con esito favorevole di una prova tubercolinica su tutto l'effettivo, trascorsi almeno 42 giorni dalla data dell'ultima PPD effettuata, seguita da una seconda prova ad almeno 42 giorni di distanza dalla prima.

8. Qualora in un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi un solo animale risulti positivo ad una prova diagnostica o qualora nello stesso allevamento sia diagnosticato un caso di tubercolosi nel corso dell'ispezione post mortem, la qualifica deve essere sospesa fintanto che eliminato il capo infetto, tutti i rimanenti animali di età superiore alle sei settimane non abbiano reagito negativamente ad almeno due prove diagnostiche, la prima delle quali effettuata

almeno due mesi dopo l'eliminazione dell'animale in questione ,e la seconda ad almeno sei settimane di distanza.

2 – B Revoca della qualifica sanitaria di U.I.

1. Si attua la procedura di revoca della qualifica qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
 - identificazione di M. bovis mediante isolamento colturale;
 - riscontro di lesioni classiche da tubercolosi all'esame post mortem;
 - risultati dell'indagine epidemiologica che fanno ritenere probabile la presenza dell'infezione;
 - qualunque altra ragione che faccia ritenere necessaria la revoca per le esigenze di controllo della tubercolosi bovina.
2. In caso di revoca della qualifica di allevamento U.I. il Servizio Veterinario procede all'effettuazione degli accertamenti diagnostici per tubercolosi su tutto l'effettivo secondo lo schema di seguito riportato:
 - a) prima prova tubercolinica associata al test del G.I. dopo almeno 42 giorni dall'eliminazione dei capi infetti e relative disinfezioni;
 - b) seconda prova con PPD dopo almeno 42 giorni;
 - c) in caso di esito favorevole delle due prove, per la riattribuzione della qualifica di ufficialmente indenne, dovrà essere effettuata una prova con PPD sei mesi dopo la fine delle operazioni di risanamento di cui sopra seguita da una seconda prova dopo altri sei mesi.

È consentito dopo le prime due prove di risanamento il ripopolamento degli allevamenti mediante introduzione di capi provenienti da allevamenti U.I.. Restano comunque vietate le movimentazioni in uscita, salvo la destinazione al macello.

3. Situazioni di correlazione d'alpeggio ed altri casi particolari dovranno essere sottoposti al gruppo tecnico di gestione dei focolai che valuterà in base alla gravità e all'estensione del focolaio l'impiego o meno del gamma interferone.

2 – C Provvedimento di abbattimento totale

1. Negli allevamenti in cui uno o più accertamenti diagnostici dimostrino una presenza grave e/o persistente dell'infezione tubercolare, nonché nel caso di allevamenti recidivi, il Servizio Veterinario propone al competente Servizio regionale l'applicazione dell'abbattimento totale, ai sensi dell'articolo 19, punto 3 del Decreto Ministeriale 592/95.

2. La richiesta di adozione del provvedimento di abbattimento totale deve essere inoltrata al Servizio di igiene sanità pubblica veterinaria e degli ambienti di lavoro dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, a risoluzione dei focolai che fanno prevedere tempi di revoca protratti e dei recidivi e dovrà essere sottoposta al parere preventivo della Commissione Sanitaria Regionale, prevista dalla legge regionale 25 ottobre 1982 n. 70 art. 20, così come modificato dalla L.R. n. 39 del 1° dicembre 1997. I capi abbattuti in regola con le normative regionali relative all'anagrafe del bestiame LR 17/93, sono indennizzati ai sensi della DGR n.1067 del 25 marzo 2002 e della DGR n. 4034 del 3 novembre 2003 e successive modificazioni.

2 – D Utilizzo dei prodotti in caso di aziende non ufficialmente indenni da TBC

1. **Il latte proveniente da bovini sani ma di aziende non U.I., in quanto in sospensione di qualifica per TBC** può essere utilizzato ai fini della trasformazione in:

- formaggi freschi previa pastorizzazione;
- formaggi con almeno due mesi di stagionatura anche in assenza di trattamento termico preventivo;
- in nessun caso può essere destinato alla vendita come latte crudo;
- non può essere utilizzato per la fabbricazione di burro non pastorizzato e altri latticini derivanti da siero di formaggi a stagionatura superiore a due mesi che non hanno subito un trattamento di pastorizzazione lungo la loro filiera produttiva.

I vitelli destinati al macello possono essere radunati in apposite stalle, purché siano isolate da aziende da riproduzione o da ingrasso, anche se da queste ultime dipendenti, per l'ingrasso fino al momento della macellazione.

2. **Il latte proveniente da bovini sani ma di aziende non U.I., in quanto con qualifica revocata per TBC**, può essere utilizzato ai fini della trasformazione in:

- formaggi freschi previa pastorizzazione;
- in nessun caso può essere destinato alla vendita come latte crudo;
- non può essere utilizzato per la fabbricazione di burro non pastorizzato e altri latticini derivanti da siero di formaggi a stagionatura superiore a due mesi che non hanno subito un trattamento di pastorizzazione lungo la loro filiera produttiva.

I vitelli destinati al macello possono essere radunati in apposite stalle purché siano isolate da aziende da riproduzione o da ingrasso, anche se da queste ultime dipendenti, per l'ingrasso fino al momento della macellazione.

3. **Il latte proveniente da bovini sani da aziende non ufficialmente indenni in quanto con qualifica revocata per TBC, ma con le due prime prove di risanamento favorevoli** può essere utilizzato ai fini della trasformazione in:

- formaggi freschi previa pastorizzazione;
- formaggi con almeno due mesi di stagionatura anche in assenza di trattamento termico preventivo;
- in nessun caso può essere destinato alla vendita come latte crudo;
- non può essere utilizzato per la fabbricazione di burro non pastorizzato e altri latticini derivanti da siero di formaggi a stagionatura superiore a

due mesi che non hanno subito un trattamento di pastorizzazione lungo la loro filiera produttiva.

2 – E Gestione di prove dubbie

1. Nel caso di prove dubbie, il Veterinario ufficiale notifica all'allevatore le misure da adottare, mediante il modulo 2 bis, e predispone, per iscritto, per la firma del Sindaco, i provvedimenti previsti dal Regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 08.02.1954, n. 320, al fine di evitare ogni possibile contagio. Nell'attesa della diagnosi definitiva viene sospesa la qualifica con ritiro dei passaporti, i quali verranno consegnati all'Ufficio zootecnico che sarà tenuto a rilasciare al Veterinario apposita ricevuta.
2. Il proprietario di capi dubbi alla prova tubercolinica ha la facoltà di macellarli entro 15 giorni dalla notifica, con l'indennizzo previsto per i capi infetti, presso uno stabilimento della Valle d'Aosta. Il capo dovrà essere scortato dal modello 4 unificato, compilato e firmato nel quadro "E" dal Veterinario ufficiale.
3. Nel caso in cui la visita necroscopica del bovino o dei bovini e le conseguenti analisi di laboratorio, non evidenzino la presenza di lesioni tubercolari e del M. Bovis, l'allevamento non perde la qualifica.
4. Negli allevamenti con anamnesi epidemiologica favorevole i capi risultati non discriminanti al test G.I. sono da considerarsi negativi.

2 – F Risanamento dei caprini da tubercolosi

1. I caprini di età superiore a sei mesi che vivono o hanno contatti in alpeggio con bovini presenti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta dovranno essere sottoposti alle prove diagnostiche per tubercolosi secondo le modalità e con le stesse regole indicate per i bovini. Parimenti saranno testati con PPD i caprini in compravendita con le modalità previste nel punto 2 del capitolo "Compravendita" e quelli destinati alla produzione di latte destinato al consumo e/o alla caseificazione. In caso di positività gli animali dovranno essere abbattuti entro 15 giorni e potranno essere indennizzati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta secondo le tariffe stabilite dalla DGR n.1067 del 25 marzo 2002 e della DGR n. 4034 del 3 novembre 2003 e successive modificazioni.

CAPITOLO 3 - Brucellosi bovina

1. Per quanto riguarda la brucellosi, le operazioni di prelievo di sangue sono effettuate dai Veterinari ufficiali e, di norma, lo stesso campione è utilizzato anche per le analisi relative al risanamento dalla leucosi bovina enzootica.
I campioni devono pervenire adeguatamente conservati e scortati dalla modulistica prevista (modello 2/33 e/o da supporto magnetico), firmata dal Veterinario ufficiale e dal detentore degli animali, alla sezione diagnostica regionale di Aosta dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, entro il 3° giorno dal prelievo.
La sezione diagnostica è tenuta a trasmettere gli esiti nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze di servizio.
2. Se, in un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi, uno o più bovini risultano positivi al test del Rosa Bengala (TRB) e negativi a quello della fissazione del complemento (FDC), si adottano le seguenti misure:
 - ritiro del/i passaporto/i e ripetizione solo della FDC a 21 giorni sul/sui capo/i positivo/i.
3. Se, in un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi uno o più animali risultano positivi con un titolo maggiore o uguale a 20 U.I. FDC/ml, si adottano le seguenti misure:
 - a) sospensione provvisoria della qualifica sanitaria e ritiro dei passaporti che saranno riconsegnati, al momento della riacquisizione della qualifica, dall'ufficio servizi zootecnici che dovrà rilasciare apposita ricevuta;
 - b) macellazione del/i capo/i entro otto giorni; prelievo al macello di un pool di linfonodi e organi da inviare all'IZS per l'esecuzione della prova colturale ed eventuale PCR secondo il protocollo già in adozione da parte dei Servizi veterinari;
 - c) nei 42 giorni successivi il Veterinario territorialmente competente effettua il monitoraggio dei sintomi e promuove un'indagine epidemiologica che valuti tutti i fattori di rischio;
 - d) la qualifica dell'allevamento verrà ripristinata quando verificata l'assenza dei sintomi e con l'esito favorevole dell'indagine epidemiologica, tutti i capi presenti di età superiore a dodici mesi risultino negativi a due controlli FdC praticati a distanza di ventuno giorni l'uno dall'altro, il primo dei quali dovrà essere effettuato ad una distanza di almeno ventuno giorni dall'eliminazione del capo sieropositivo;
 - e) questi bovini sospetti di infezione sono indicati nella banca dati dell'anagrafe del bestiame come dubbi;
 - f) questi capi definiti sospetti di infezione e inviati al macello per perfezionare le indagini diagnostiche ed epidemiologiche e indicati nella banca anagrafe come dubbi possono essere indennizzati come i capi positivi.
4. Un bovino è considerato sospetto di infezione brucellare quando manifesta segni clinici riferibili alla malattia:
 - a) i casi sospetti di brucellosi bovina devono essere ufficialmente segnalati al servizio veterinario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 2 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320;
 - b) ai fini dell'obbligo della denuncia sono da considerare sospetti di brucellosi i casi di aborto la cui causa non sia stata accertata e qualsiasi altro fenomeno morboso per il quale il veterinario ritenga di non dover escludere una eziologia

- brucellare. In tali eventualità, allo scopo di pervenire più rapidamente possibile ad un'esatta diagnosi, deve essere inviato, se presente, alla sezione zooprofilattica di Aosta, adottando ogni possibile precauzione, il materiale patologico (invogli fetali, feti, vitelli nati morti o morti subito dopo la nascita, oppure parte di questi prodotti) necessario all'effettuazione di esami batteriologici. In assenza del materiale patologico, i capi sospetti devono essere sottoposti a 2 prove sierologiche, la prima TRB e FdC al momento della segnalazione e la seconda solo FdC a distanza di 21 giorni;
- c) nei confronti degli animali sospetti, oltre al ritiro del passaporto, si applicano opportune misure di isolamento al fine di evitare ogni possibile contagio nell'attesa dell'esito degli esami di laboratorio. In caso di aborto brucellare subito dopo l'eliminazione del capo infetto ed il ritiro del passaporto di tutti i capi presenti nell'allevamento, oltre alle previste disinfezioni effettuate a cura del servizio della sanità animale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, verrà effettuato un prelievo di sangue su tutti i capi di età superiore ai 12 mesi rimasti in allevamento. Tale prova sarà considerata soltanto ai fini di controllo, mentre il ripopolamento di tale allevamento potrà avvenire soltanto dopo che i bovini di età superiore ai 12 mesi rimasti avranno presentato un risultato favorevole a due prove per l'accertamento della brucellosi, ripetute a distanza di almeno 6 settimane, la prima delle quali ad almeno sei settimane dall'eliminazione dei capi infetti;
 - d) i bovini sospetti di infezione sono indicati nella banca dati dell'anagrafe del bestiame come dubbi;
 - e) i capi che hanno manifestato l'aborto dopo la prima prova negativa al test TRB e FDC possono essere inviati al macello senza indennizzo. Qualora a seguito degli approfondimenti diagnostici, a seguito dei prelievi effettuati al macello da parte dei Veterinari Ufficiali, risultino affetti da brucellosi verranno considerati positivi e di conseguenza indennizzati.
5. La qualifica di allevamento ufficialmente indenne per brucellosi è ritirata se, in base a prove diagnostiche supportate da indagini epidemiologiche, è confermata nell'allevamento la presenza della brucellosi. Dopo l'eliminazione dei bovini risultati infetti e la pulizia e la disinfezione dei locali e degli attrezzi di lavoro, saranno effettuate nell'allevamento le prove ufficiali per confermare l'avvenuta eliminazione della malattia:
- a) il ripopolamento degli allevamenti infetti può avvenire soltanto dopo che le prove sierologiche sui soggetti di età superiore ai 12 mesi, abbiano fornito esito negativo a 2 controlli ufficiali effettuati con la prova di fissazione del complemento (FDC), distanziati di almeno 6 settimane, il primo dei quali effettuato ad almeno 6 settimane, dall'eliminazione dei capi positivi;
 - b) la qualifica dell'allevamento non è ripristinata fino a quando tutti i bovini positivi presenti al momento della comparsa della malattia siano stati abbattuti e tutti gli animali sopra i 12 mesi siano risultati negativi a una prova di fissazione del complemento effettuata ad un intervallo di almeno 4 mesi dall'ultima prova utile per il ripopolamento.

CAPITOLO 4 - Brucellosi ovi - caprina

1. Dal mese di settembre 2007 e sino al 31 maggio 2008 tutti gli ovini e i caprini di età superiore a sei mesi esistenti in Valle d'Aosta saranno sottoposti alle operazioni di risanamento e di profilassi con le modalità previste dal DM n. 453 del 2.07.1992 e dal DM n. 292 del 31 maggio 1995.
2. Ai fini dell'obbligo della denuncia sono da considerare sospetti di brucellosi i casi di aborto, la cui causa non sia stata accertata e qualsiasi altro fenomeno morboso per il quale il veterinario ritenga di non dover escludere una eziologia brucellare. In tali eventualità, allo scopo di pervenire il più rapidamente possibile ad un'esatta diagnosi, deve essere inviato, se presente, alla Sezione Zooprofilattica di Aosta, adottando ogni possibile precauzione, il materiale patologico (invogli fetali, feti, agnelli/capretti nati morti o morti subito dopo la nascita, oppure parte di questi prodotti) necessario all'effettuazione di esami batteriologici. In assenza del materiale patologico, i capi sospetti devono essere sottoposti a 2 prove sierologiche (FdC), la prima al momento della segnalazione e la seconda a distanza di 21 giorni.
3. Un allevamento ovino, caprino ed ovi-caprino è considerato infetto da brucellosi in seguito alla constatazione di casi clinici riferibili a brucellosi o all'isolamento dell'agente eziologico, o qualora uno o più capi abbiano reagito positivamente alle prove sierologiche ufficiali.
4. Gli ovini e i caprini risultati infetti devono essere marcati, isolati e abbattuti al più presto, e comunque non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore.
5. Nei confronti degli animali e degli allevamenti infetti si adottano le disposizioni previste dal DPR 8 febbraio 1954 e dal DM 2 luglio 1992, n. 453 e successive modificazioni.
6. Il ripopolamento degli allevamenti risultati infetti può avvenire soltanto dopo che i soggetti di età superiore a sei mesi, abbiano fornito esito negativo ad almeno una prova sierologica ufficiale effettuata dopo sei settimane dalla eliminazione dei capi infetti.
7. La qualifica dell'allevamento è ripristinata a condizione che gli ovini e i caprini, di età superiore a 6 mesi, presenti nell'allevamento, siano risultati negativi ad una prova di fissazione del complemento ad un intervallo di almeno 3 mesi dalla prova utile per il ripopolamento.

CAPITOLO 5 - Leucosi bovina enzootica

1. Considerata la situazione di Regione ufficialmente indenne da Leucosi Bovina (in sigla LBE) le prove sierologiche di routine saranno ridotte e comprenderanno l'1% degli allevamenti scelti a caso. I campioni saranno sottoposti ad un esame di ricerca degli anticorpi con la tecnica immuno enzimatica ELISA o AGID. Soltanto di fronte ad esito dubbio si ricorrerà ad una conferma tramite Agar Gel Immonodiffusione.
2. Tutti i capi in compravendita e quelli destinati allo svernamento in altre Regioni, in età diagnostica dovranno essere sottoposti alle prove per LBE.
3. I veterinari preposti alla vigilanza e all'ispezione delle carni presso gli stabilimenti di macellazione, nei casi in cui riscontrino neoplasie negli organi e nel sistema linfatico all'ispezione di un animale macellato devono:
 - a) svolgere indagini per individuare l'allevamento di origine dell'animale;
 - b) inviare idonei campioni di materiale patologico all'Istituto Zooprofilattico di competenza o al Centro di referenza nazionale, per l'esame istologico di cui al punto C) degli allegati tecnici del Decreto 358/96 o per gli altri tipi di esame, utili per la diagnosi di leucosi bovina enzootica;
 - c) segnalare ufficialmente il caso al servizio della sanità animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.
4. I casi di sospetto clinico od anatomopatologico di leucosi devono essere segnalati al veterinario ufficiale competente per territorio dell'UB sanità animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta che provvederà, qualora l'animale sospetto provenga da un allevamento da riproduzione, a svolgere le opportune indagini sierologiche.
5. Negli allevamenti in cui si riscontri la presenza di animali infetti da leucosi bovina enzootica si applicano i seguenti provvedimenti:
 - a) isolamento o idonea separazione dei capi infetti;
 - b) pulizia, disinfezione e disinfestazione periodica delle stalle e particolarmente dei reparti occupati dai bovini infetti;
 - c) esclusione dalla monta dei bovini infetti;
 - d) obbligo di eliminare il colostro delle vacche infette oppure di risanarlo con idoneo trattamento prima di somministrarlo ai vitelli;
 - e) obbligo di bollire il latte delle vacche infette destinato all'alimentazione dei vitelli;
 - f) è vietato qualsiasi movimento di bovini verso o da tale allevamento, salvo autorizzazione per l'uscita di capi destinati alla macellazione o a centri da ingrasso da rilasciarsi ai sensi del regolamento di Polizia veterinaria;
 - g) dopo l'isolamento di cui al punto a) gli animali devono essere marcati analogamente a quanto previsto per brucellosi e tubercolosi;
 - h) il veterinario ufficiale competente per territorio dovrà, inoltre, compilare l'apposita scheda epidemiologica predisposta per la segnalazione dei singoli focolai e provvedere al ritiro dei passaporti con le modalità previste nei casi di allevamenti infetti da tubercolosi e brucellosi.
6. Le misure di cui sopra restano in vigore sino a quando, gli animali di età superiore ad un anno, risultino negativi ad un esame sierologico, eseguito almeno sei mesi dopo l'abbattimento di tutti i capi sieropositivi.

7. I bovini riconosciuti infetti da leucosi bovina enzootica devono essere abbattuti, sotto controllo ufficiale, entro trenta giorni dalla notifica, con le stesse modalità di quelli infetti da tubercolosi e brucellosi.
8. Dopo l'eliminazione degli animali infetti, il veterinario ufficiale competente per territorio dell'UB sanità animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta dispone l'applicazione di appropriate misure igieniche di pulizia e disinfezione. Devono essere effettuate nell'allevamento le prove ufficiali previste dalla presente deliberazione per confermare l'avvenuta eliminazione della malattia.
9. Nei casi in cui in un allevamento riconosciuto in precedenza ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica un solo animale reagisca positivamente ad uno degli esami ufficiali, il soprarichiamato servizio della sanità animale provvede a sospendere la qualifica di tale allevamento fino a quando non vengano adottate le seguenti misure:
 - a) l'animale che ha reagito positivamente e, se si tratta di vacca, l'eventuale vitello devono essere allontanati entro otto giorni dall'allevamento ed essere abbattuti seguendo le procedure previste per gli animali infetti. In deroga a tale obbligo nel caso in cui il vitello sia stato separato dalla madre subito dopo il parto, questo può essere destinato ad un centro di ingrasso, previa autorizzazione dell'UB sanità animale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
 - b) gli altri animali devono essere sottoposti con esito negativo ad un esame sierologico individuale ufficiale, almeno 3 mesi dopo l'eliminazione dell'animale positivo e dell'eventuale vitello;
 - c) un'indagine epidemiologica deve essere svolta e gli eventuali allevamenti epidemiologicamente correlati devono essere sottoposti alle misure di cui alla precedente lettera b);
 - d) il veterinario ufficiale provvederà, inoltre, al ritiro dei passaporti e all'invio degli stessi ai servizi zootecnici dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali. Tali certificazioni saranno riconsegnate al momento della riacquisizione della qualifica.

Allegato 2) alla Deliberazione della Giunta regionale n. 2788 del 26/09/2008

PROSECUZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI LAVORO PER L'ERADICAZIONE DELLA TUBERCOLOSI (TBC) NEGLI ALLEVAMENTI

Le valutazioni sugli andamenti delle campagne di bonifica sanitaria riguardanti gli ultimi tre anni hanno rilevato un incremento degli indici di prevalenza della tubercolosi nell'ambito del comparto bovino valdostano, fino ad arrivare quasi alla soglia del 3%, dato che si è mantenuto inalterato nel corso dell'ultima campagna di risanamento 2007/2008.

Nell'ambito della campagna di risanamento 2007/2008, grazie al Progetto di Coordinamento Sanitario Veterinario (CSV), è stato possibile implementare in maniera evidente la disponibilità dei dati sanitari e zootecnici al fine di permettere una migliore gestione sanitaria delle aziende con problematiche di tubercolosi da parte della S.C. Sanità Animale dell'azienda USL della Valle d'Aosta.

Il progetto giunto a termine nella campagna 2007/2008 ha portato la S.C. Sanità animale a:

1. Ottimizzare e uniformare le operazioni di risanamento nelle aziende problema
2. Razionalizzare le operazioni di ricerca dei dati epidemiologici (scheda epidemiologica in allevamento, ricerche in banca dati sanitaria/zootecnica, ecc.)
3. Accelerare e rendere trasparenti le decisioni sanitarie da attivare nelle aziende problema
4. Relazionare in tempi brevi, secondo le scadenze imposte, sull'andamento del piano sia al Veterinario Regionale, sia alla Commissione Sanitaria
5. Permettere il corretto svolgimento delle operazioni di bonifica sanitaria e di normale routine nella zona del Veterinario Referente quando esso si trova impegnato nelle azioni previste dal piano in oggetto
6. Superare le difficoltà da parte del Direttore di seguire l'andamento dei focolai, con mancanza degli aggiornamenti dei dati in tempo utile, riferiti ai reports sanitari dei singoli casi

Ad un'attenta analisi critica sullo svolgimento del progetto si è potuto constatare che non si sono ancora risolte le seguenti criticità:

- Difficoltà, in mancanza della figura di uno statista e di un epidemiologo, nell'impostare le ricerche e la messa a punto dei dati per la creazione del profilo di rischio della singola azienda e per l'eventuale programmazione degli esami da effettuare in tempo utile nelle varie aziende epidemiologicamente correlate.
- Mancanza di una Banca Dati Sanitaria informatica consultabile sul Web contenente dati strutturati con un fine prettamente sanitario e non zootecnico; si fa presente che la figura veterinaria di appoggio, fornita dall'Ufficio Zootecnico, è stata preziosissima e ha permesso al servizio veterinario di colmare il gap informativo e formativo sulla BDR, ma si fa presente che

l'impostazione dell'attuale BDR non permette un'agevole raccolta dei dati sanitari.

- Presenza di gap tecnologici sulle comunicazioni periferia-centro, in riferimento ai dati sanitari, da parte del personale della S.C. Sanità animale, dovuto soprattutto ad una mancanza di accesso alla intranet aziendale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta da parte delle sedi decentrate dei Veterinari Ufficiali del territorio.
- Condivisione dei dati veterinari e medici col gruppo di lavoro sul "Programma di sorveglianza sanitaria della tubercolosi umana mediante test immunologici", presentato e gestito dai Medici di Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta

Con il proseguimento del Progetto CSV si intende portare avanti la stessa "linea sanitaria" impostata nella campagna precedente cercando di risolvere nel contempo le criticità sopra evidenziate attraverso la messa a punto delle seguenti possibili soluzioni:

1. possibilità da parte del Direttore e del Referente TBC di accedere alla lettura di tutti gli esiti IZS relativi alla SC Sanità Animale ed Igiene degli Alimenti direttamente in SIGLA WEB;
2. scelta e formalizzazione di un momento fisso settimanale o bisettimanale dedicato all'incontro tra tutte le figure coinvolte (Direttore, Referente TBC, Veterinario Ufficiale di territorio, Statistico, Epidemiologo e se necessario anche dell'allevatore);
3. implementazione nel progetto di una figura di:
 - a. uno statistico espressamente dedicato e in stretto contatto con la SC di Sanità Animale, con la possibilità di compiere ricerche in BDR e BDN; questa figura dovrebbe interfacciarsi con il Referente TBC e il Veterinario Ufficiale di territorio al fine di avere un quadro più completo e oggettivo possibile su ogni azienda sottoposta a studio (per poter coordinare al meglio le azioni di ricerche sulle banche dati disponibili per la consultazione e per la formattazione dei dati in coerenza con le necessità sanitarie),
 - b. e di un epidemiologo che possa approfondire e seguire a tavolino l'evolversi della campagna di risanamento e dare, in ultima analisi, un ulteriore appoggio al team di veterinari impegnati in questo progetto per arrivare ad avere un quadro teorico ricavato dai dati oggettivi ricercati dallo statistico in BDR o BDN ed elaborati dall'epidemiologo, unito ad un quadro territoriale corrispondente alle rilevazioni e ai riscontri oggettivi del Referente TBC e del Veterinario Ufficiale di territorio;
 - c. queste due figure, esterne al progetto, potrebbero essere reclutate dal personale dell'IZS di Torino, Sezione di Aosta, dovendo per forza di cose essere presenti in maniera continuativa durante tutto lo svolgersi della campagna di risanamento.
4. partenza per la prossima campagna di bonifica sanitaria 2008-2009 con la BDR Sanitaria, facente parte di un progetto iniziato circa due anni fa, al fine di permettere un'informatizzazione dei Servizi Veterinari; in particolare la prima parte di questo progetto prevede la creazione di un portale sanitario veterinario, consultabile via Web, in cui le informazioni sono ottimizzate per

- una migliore gestione da parte del personale veterinario; il caricamento dei dati sanitari (mod 2/33) rimane ancora delegato al personale dell'Ufficio Zootecnico, mentre i dati relativi agli esiti IZS sono caricati direttamente dal Web tramite il dialogo tra i server della piattaforma sanitaria e dell'IZS;
5. attribuzione delle qualifiche sanitarie (sospensioni, revoche, riattribuzioni, blocco movimentazioni) direttamente via Web, dal portale della BDR Sanitaria, dal personale incaricato della sede centrale del Servizio Veterinario e visibile in tempo reale a tutti gli utenti correlati alla fruizione del dato (Ufficio Zootecnico, SC Igiene degli Allevamenti, SC Igiene Alimenti, Veterinario Regionale, ecc.).

Risorse Umane e compiti

Fanno capo al progetto le seguenti risorse umane:

- Il Direttore della S.C. di Sanità Animale con ruolo di coordinamento del Progetto, di supervisore delle attività del Referente del piano sanitario regionale, della figura tecnica per la gestione della Banca Dati dell'Anagrafe Zootecnica Regionale e del personale di segreteria coinvolto e di cooperatore col gruppo medico facente parte del gruppo di lavoro sul "Programma di sorveglianza sanitaria della tubercolosi umana mediante test immunologici".
- Un Dirigente della S.C. di Sanità Animale con ruolo di Referente del piano sanitario regionale con compiti di interfacciarsi coi Veterinari Ufficiali di territorio per l'espletamento dei compiti istituzionali nell'ambito delle aziende problema, di coordinamento con i Veterinari Ufficiali di territorio, con la figura tecnica per la gestione della Banca Dati dell'Anagrafe Zootecnica Regionale e il personale dell'IZS, Statistico ed Epidemiologo, per il rilevamento e lo studio dei dati epidemiologici utili per la gestione dei vari casi problema, il supporto al personale di segreteria per la formattazione e l'archiviazione dei dati sanitari e di supporto al Direttore, come componente del Nucleo di Valutazione, per coadiuvarlo, assieme al Veterinario Ufficiale di territorio, nelle decisioni sanitarie da attivare nelle aziende problema.
- Un Veterinario Libero Professionista con ruolo di supporto alle azioni per l'espletamento delle operazioni di profilassi di bonifica sanitaria del bestiame all'interno ed eventualmente all'esterno della zona del Veterinario Referente e coordinato dallo stesso. A tale fine, proprio per permettere una maggiore autonomia da parte del Referente TBC, si è voluto incrementare il numero di ore di questa figura.
- Un Assistente Tecnico operante presso la segreteria della S.C. Sanità Animale con ruolo di supporto tecnico per la formattazione, la stampa e l'archiviazione dei dati, la stesura di carte geografiche epidemiologiche, la gestione della parte burocratica del progetto.

Costi

Il costo totale del Progetto CSV è di € 38.000,00 (Oneri e IVA compresa).

Progetto di controllo residui cortisonici nelle urine e di isoniazide dell'acido isonicotinico nel latte di massa.

Data la situazione epidemiologica della TBC bovina in Valle d'Aosta, si rende necessario, tra le misure da intraprendere per fronteggiarla, la verifica del sospetto di trattamento illecito dei bovini con cortisonici o isoniazide dell'acido isonicotinico finalizzato a negativizzare la prova tubercolinica con PPD od a ottenere un'immunodepressione indiretta, onde abbassare la soglia di rilevabilità del γ interferon test, mediante la ricerca dei relativi residui nelle urine o nel latte di massa. La presenza di questi residui nei prodotti animali causa, inoltre, l'insorgenza di fenomeni di farmaco-resistenza, l'abbassamento delle difese organiche e interferenza con altri farmaci nell'uomo e, quindi, costituiscono pericolo per la salute umana.

Tali controlli prevedono il campionamento ufficiale di urine su un numero rappresentativo di soggetti e di latte di massa in allevamento, con vincolo sanitario dello stesso, scelto casualmente o comunque su richiesta del Veterinario della S.C. Sanità Animale competente per territorio, laddove venga ritenuto opportuno da questi e le valutazioni epidemiologiche lo consiglino, e sono inseriti nel quadro di un piano specifico, che si affida ai Veterinari della S.C. Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche, i quali lo svolgono con orario aggiuntivo al normale orario di servizio, in extra piano PNR.

Il costo totale di tale progetto, di euro 12.000,00 IVA compresa, è così composto: